II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica della Gambia sulla pesca al largo della Gambia che fissa delle disposizioni per la sua applicazione

COM(87) 45 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 9 febbraio 1987)

(87/C 42/05)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 155, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la Comunità e la Gambia hanno negoziato e firmato un accordo sulla pesca al largo della Gambia che prevede, per i pescatori della Comunità, nuove possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica della Gambia;

considerando che, a norma dell'articolo 155, paragrafo 2, lettera b), dell'atto di adesione, il Consiglio determina le modalità appropriate affinché gli interessi delle isole Canarie siano presi in considerazione, in tutto o in parte, in occasione delle decisioni che esso adotta, caso per caso, in vista della conclusione di accordi di pesca con i paese terzi; che occorre quindi stabilire la modalità che si applicano nella fattispecie;

considerando che risponde all'interesse della Comunità approvare questo accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Gambia sulla pesca al largo della Gambia.

Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Onde tener conto degli interessi delle isole Canarie, l'accordo oggetto del presente regolamento nonché, per quanto necessario alla sua attuazione, le disposizioni della politica comune della pesca relativa alla conservazione e alla gestione delle risorse alieutiche si applicano anche ai pescherecci battenti bandiera della Spagna che, nelle isole Canarie, sono registrati a titolo permanente nei registri delle autorità competenti sul piano locale («registros de base»), conformemente a quanto specificato nella nota 6 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 570/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa applicabili agli scambi tra il territorio doganale della Comunità, Ceuta e Melilla e le isole Canarie [1].

Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 17 dell'accordo.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale della Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

[1] GU n. L 56 dell'1. 3. 1986, pag. 1.